

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 05/05/2023

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento n. ***696 estinto in corrispondenza della rata n. 50/120 nel settembre 2020. In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 3.608,00. Parte ricorrente chiede la restituzione della somma complessiva di € 636,00 corrispondente a n. 2 rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario. L'intermediario eccepisce che i) *il credito derivante dal contratto è stato ceduto ad altro intermediario con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a gennaio 2021 (cartolarizzazione); ii) la cessione è stata anche comunicata al cliente; iii) in forza di tale cessione, legittima titolare del credito non è più la resistente ma la società cessionaria*. L'intermediario eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva perché il credito derivante dal contratto è stato ceduto alla resistente dall'intermediario contraente originario; poiché, poi, la resistente (come la successiva cessionaria) è cessionaria del solo credito derivante dal contratto di finanziamento e non del contratto, ogni pretesa in merito alla richiesta di rimborso di commissioni up- front, ossia le "Spese di istruttoria", gli "Oneri fiscali", quota parte delle "Commissioni Finanziatore" e le "Commissioni dell'intermediario del credito" devono essere richieste all'intermediario originario atteso che le stesse sono state corrisposte al medesimo intermediario contraente originario al momento della sottoscrizione del contratto e non già alla resistente (o alla successiva cessionaria) che è cessionaria del credito. Nel

merito l'intermediario rileva che la richiesta avanzata dal ricorrente è infondata, posto che le clausole sono state dal cliente approvate, accettando dunque il cliente di disciplinare il diritto al rimborso di eventuali commissioni secondo le modalità definite nel contratto. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio rileva che in sede di reclamo l'istante domandava la sola restituzione post-estintiva degli oneri commissionali, e non anche la restituzione in proporzione lineare degli interessi come richiesto in sede di ricorso, sicché il tenore pretensivo del reclamo è difforme rispetto a quello del ricorso. La valutazione di merito investirà pertanto i soli profili d'istanza già prospettati nel reclamo. Ciò premesso, in via preliminare, l'intermediario eccepisce che il credito derivante dal contratto è stato ceduto ad altro intermediario con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a gennaio 2021 (cartolarizzazione) e che la cessione è stata anche comunicata al cliente. L'intermediario sostiene che in forza di tale cessione, legittima titolare del credito non è più la resistente ma la società cessionaria, che non è iscritta nell'albo ex art. 106 T.U.B. o in uno degli altri albi o elenchi che legittimano il debitore a proporre ricorso avanti a codesto Collegio. L'eccezione è infondata.

Il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 6816 del 2018, si è pronunciato circa la legittimazione passiva del cedente rispetto alla domanda di rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti nel caso di cartolarizzazione intervenuta prima dell'estinzione anticipata del finanziamento.

A questo proposito, il Collegio di Coordinamento ha affermato che: i) è esclusa la legittimazione passiva del cedente; ii) legittimato passivo rispetto alla richiesta di restituzione delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti è il soggetto a cui tali somme sono state pagate; iii) nel caso in cui esso sia la società veicolo, non può essere proposto il ricorso innanzi all'ABF, tenuto conto che le SPV non sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia; iv) viceversa, nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state percepite dal servicer, potrà essere proposto il ricorso dinanzi all'ABF.

Nel caso di specie, il conteggio estintivo è stato predisposto dalla resistente, al quale è pure intestato l'IBAN su cui è stato effettuato il versamento ai fini dell'estinzione anticipata. L'eccezione deve, dunque, essere respinta.

L'intermediario eccepisce altresì la propria carenza di legittimazione passiva sotto altro profilo, rilevando che – a seguito di cessione del credito – la resistente (come la successiva cessionaria) è cessionaria del solo credito derivante dal contratto di finanziamento e non del contratto; ogni pretesa in merito alla richiesta di rimborso di commissioni up- front, ossia le “Spese di istruttoria”, gli “Oneri fiscali”, quota parte delle “Commissioni Finanziatore” e le “Commissioni dell'intermediario del credito” dovrà dunque essere rivolta all'intermediario contraente originario al momento della sottoscrizione del contratto che quelle somme ha ricevuto, e non già alla resistente (o alla successiva cessionaria) che è cessionaria del credito. L'eccezione risulta priva di pregio. Infatti, secondo l'orientamento consolidatosi presso questo Collegio, il cessionario del diritto di credito appare pienamente legittimato a contraddire alle richieste della ricorrente. Al riguardo pare il caso di rammentare che l'art. 125-septies (D.Lgs. n. 385/1993, c.d. TUB) e il paragrafo 5.3, sezione VII, delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” affermano la regola - peraltro già contenuta nella vecchia formulazione dell'art. 125, 3° co., TUB. - secondo cui il consumatore, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, può sempre opporre al cessionario tutte le

eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'art. 1248 c.c. È evidente che queste previsioni hanno la finalità di assicurare al consumatore l'integrale mantenimento del livello di tutela di cui originariamente godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 3988/15; Collegio di Roma, decisione n. 8843/2015; Collegio di Napoli, decisione 8437/2014). A tale riguardo, tra l'altro, pare il caso di rilevare che nel caso sottoposto all'attenzione di questo Arbitro la quietanza liberatoria è stata rilasciata al ricorrente dallo stesso intermediario resistente.

Quanto al merito della vertenza, può osservarsi che alla fattispecie che costituisce oggetto del presente giudizio è applicabile l'art. 125-sexies t.u.b., il quale disciplina il «rimborso anticipato» dei finanziamenti disciplinati dalle disposizioni del capo II (*Credito ai consumatori*) del titolo VI (*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*) t.u.b.

L'art. 125-sexies t.u.b. ha attuato nel diritto italiano il corrispondente art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio. Sull'interpretazione di tale direttiva è intervenuta la Corte di giustizia nell'Unione europea, la quale, pronunciandosi sul c.d. caso Lexitor, ha statuito quanto segue: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

Mediante la decisione n. 26525 del 2019, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha deciso che *«il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione»*. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, il Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (articolo 1374 del Codice civile)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

Successivamente, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato integralmente riformulato dall'art. 11-octies, 1° comma, lett. c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (*Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*), il quale, così come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, è entrato in vigore il 29 dicembre 2022. In tale sua nuova formulazione, l'art. 125-sexies t.u.b. recita: *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del*

credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L'indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

Mediante la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"». In particolare, la Corte costituzionale ha ritenuto che: «il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.)».

Preso atto di tale sentenza della Corte costituzionale, la Conferenza dei collegi di questo Arbitro, riunitasi il 13 febbraio 2023, ha ritenuto che, per i contratti stipulati anteriormente al 29 dicembre 2022, la quantificazione degli oneri non maturati al momento del rimborso anticipato dei finanziamenti di cui si tratta debba determinarsi secondo i criteri che sono stati stabiliti dal Collegio di coordinamento nella decisione di cui si è detto sopra

Posto che il contratto di finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 29 dicembre 2022, gli oneri non maturati la cui restituzione è stata domandata dalla parte ricorrente devono essere determinati come segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5047 del 24 maggio 2023

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	3,08%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	35,66%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 160,48	€ 0,00	€ 160,48
○	commissioni finanziarie (recurring)	€ 4.878,73	€ 2.845,93	€ 1.739,83	€ 714,00	€ 2.131,93
○						€ 0,00
○						€ 0,00
○						€ 0,00
	rimborsi senza imputazione				€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 2.292,41
interessi legali						si

Parte ricorrente chiede, inoltre, la restituzione della somma complessiva di € 636,00 corrispondente a n. 2 rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario. Al riguardo parte ricorrente, tuttavia, non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso; pertanto, la domanda non può essere accolta.

Si fa presente che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.292,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA